

**UFFICIO REGISTRO IN BOLLO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sau/24  
Pg 65757/18  
per 445/24

Il Giudice di Pace di Roma. I sezione civile, Avv. Fabrizio Carlesimo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 65757 Ruolo Affari Civili dell'anno 2018

**PROMOSSA DA**

nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore

rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Angelo Tesoro ed elett.te dom.ti a Roma in Via Monte Trina n.6;

**Attori**

**CONTRO**

in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura Persiani ed elett.te dom.ta in Roma alla

Via Donato Menichella n.268;

**Convenuto**

**E**

**Generali Italia s.p.a.**

in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Mogliano Veneto alla Via Marocchesa, 14;

**Terzo chiamato contumace**

**OGGETTO:** risarcimento danni

**CONCLUSIONI:** All'udienza del 25/09/2023, come da verbale in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1



Con atto di citazione, ritualmente notificato, le parti attrici deducevano che il loro figlio minore [ ]  
V [ ]/2006) stava trascorrendo un periodo di ferie e di studio presso il campus estivo [ ]  
di S [ ] verso le ore 12,00 erano stati contattati dai responsabili del  
campus in quanto il minore aveva subito un infortunio alla mano ed era stato ricoverato all'Ospedale di Latina. Che  
l'infortunio al quinto dito della mano destra del minore si era verificato a causa del lancio, da parte di altro minore, di  
un pallone di spugna intriso di acqua. Che il minore manifestava una invalidità permanente. Concludeva chiedendo  
di accertare e dichiarare che l'attore aveva subito un infortunio per fatto e causa di altro minore, non identificato,  
partecipante al campus estivo. Accertare e dichiarare che del fatto illecito è responsabile ex artt. 2043 e 2048 c.c. la  
convenuta che per contratto era tenuta a vigilare e tenere indenne il minore ad essa affidato. Liquidare il danno  
subito nella misura di euro 5.000,00 ovvero quella ritenuta all'esito dell'istruttoria. Si costituiva la [ ] scri  
impugnando e contestando la domanda di parte attrice, eccepiva che le lesioni riportate dal minore Massimo  
Valerio Valletta erano state determinate da un proprio comportamento, ovvero da un gesto posto in essere dal  
medesimo, in modo del tutto improvviso ed imprevedibile, durante un'attività di gioco a cui lo stesso partecipava.  
Che in quell'occasione lo stesso era in compagnia di altri 25 ragazzi unitamente a quattro insegnanti che  
sorvegliavano gli stessi. Che giocavano con una palla da football americano di piccole dimensioni di marca vortex.  
Che non poteva trovare applicazione l'art. 2048 c.c. in quanto si trattava di un danno "autoprovocato" dallo stesso  
minore. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle [ ] Ass.ni s.p.a. Che contestava anche la  
quantificazione del danno. Concludeva chiedendo il rigetto ed, in subordine, ritenere che il minore aveva contribuito  
al verificarsi dell'incidente. In ogni caso dichiarare le [ ] Ass.ni s.p.a. tenute a manlevare la convenuta da  
ogni pretesa, condannando la stessa a rifondere alla convenuta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare alla  
parte attrice. La causa all'udienza del 25/09/2023 veniva trattenuta in decisione. Rilevato che, in atti, è stata  
prodotta lettera di [ ] a del 06/12/2017 nella quale si legge: "...nessuna negligenza dell'assicurata è  
emersa dagli accertamenti...". Che è stata altresì prodotta relazione del 07/07/17 a firma della dott.ssa [ ]



[redacted] nella quale si legge: "in data 7 luglio 2017, durante l'intervallo delle lezioni intorno alle ore 11,30, mentre i bambini partecipanti al campo estivo dell'associazione [redacted] erano nel cortile del residence, l'ospite Massimo Valletta è stato accidentalmente colpito alla mano destra da un oggetto (detto Vortex) con cui i compagni giocavano...". Che, in corso di causa, venivano escussi testi. Che il teste [redacted], la quale sul capitolo 1 articolato a verbale dichiarava: "si". Che sul capitolo 2 dichiarava: "si è vero che il minore era fuori in cortile, di insegnanti ne eravamo mi sembra sei". ADR: "io ero una delle insegnanti". Sul capitolo 3 dichiarava: "si, vero". Sul capitolo 4 dichiarava: "si vero". ADR: "i ragazzi erano in cerchio e si passavano la palla. Quando è arrivata al ragazzo l'ha presa male". Sul capitolo 5 dichiarava: "non ricordo". ADR: "preciso che nel cortile c'erano tutte le classi che erano cinque o sei. Nella mia classe c'erano otto o dieci bambini. Per ogni classe c'era un insegnante ma a volte ce ne erano due". ADR: "i bambini giocavano da soli in cortile, ma sempre con la nostra supervisione in quanto eravamo presenti". ADR: "riconosco il pallone come si vede nelle foto di cui allegato 2 del fascicolo di parte convenuta". ADR: "io ricordo che il pallone non era intriso di acqua perché non eravamo ancora andati a mare, ma non sono sicura". ADR: "io non ho toccato il pallone, ero con un altro gruppo di bambini....". Che il teste [redacted] sul capitolo 1 dichiarava: "si". Sul capitolo 2 dichiarava: "il numero esatto dei ragazzi non lo ricordo, confermo che era nel cortile della struttura. Io c'ero come insegnante ed oltre a me c'era...l'altra testimone che avevamo le classi vicine, non ricordo quanti insegnanti ci fossero". Sul capitolo 3 dichiarava: "si". Sul capitolo 4 dichiarava: "pensavo che stessero giocando con un pallone normale, ho visto che giocavano con un pallone normale. Il pallone che si vede nelle foto esibitomi non faceva parte delle attrezzature in uso alla struttura. Dopo che il bambino si è fatto male ho visto il pallone che mi viene esibito in foto". ADR: "è stato il bambino a dire che si era fatto male con il pallone Vertex io non ho visto il momento in cui si è fatto male, probabilmente giocavano sia con un pallone normale e con un pallone Vertex, ma come ho già detto prima il pallone Vertex non l'ho visto". ADR: "il pallone Vertex era di gomma, così ricordo io, non era intriso di acqua...". Che ex art. 2048 co. 2 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e



apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Che dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro per cui è causa si è verificato mentre i bambini presenti nel campus giocavano con un pallone normale, non con un pallone Vertex come assunto da parte convenuta. Che, il teste [ ] alla quale era stata affidata la classe nella quale faceva parte il minore [ ] ha dichiarato che giocavano con un pallone normale. Che il pallone Vertex non faceva parte delle attrezzature in uso alla struttura e che lo aveva visto solo dopo che il bambino si era fatto male. Che la convenuta non ha provato di non aver potuto impedire il fatto, infatti, dall'istruttoria espletata, è emerso che è stato consentito ai minori di giocare con un pallone, che veniva lanciato e preso con le mani. Che detto gioco non veniva effettuato con un pallone specifico (che peraltro non faceva parte delle attrezzature in uso alla struttura) bensì con un pallone normale, il quale invece essendo notoriamente più pesante viene utilizzato per altri tipi di gioco, come quello del calcio. Che, allo stato, sussiste la responsabilità della convenuta ex art. 2048 co. 2 c.c. per le lesioni riportate dal minore [ ] in quanto risulta essere responsabile del fatto illecito avvenuto mentre i bambini erano sotto la sua vigilanza. Che relativamente al danno fisico lamentato si osserva che in corso di causa, veniva effettuata CTU medica con il Dott. F. [ ] Che il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del CTU medico, per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti. Il CTU, nell'elaborato peritale si legge: "...il minore [ ] nell'infortunio del 07/07/2017, ebbe a riportare un trauma alla mano destra con frattura scomposta della base della falange prossimale del V dito". Che così concludeva: "...risulta affetto da esiti algo - funzionali di frattura della base della falange prossimale del V dito della mano dx, con frammento distale lievemente dislocato dorso - lateralmente. La certificazione medica esibitomi configura un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti), con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% (cinquantapercento) di giorni 20 (venti). Conclusosi nel suo dinamismo, la malattia traumatica ha lasciato esiti ....nella misura del 3%...". Riassumendo, pertanto:

Inabilità temporanea assoluta gg. 20 x 50,79 = euro 1.015,80;



Inabilità temporanea relativa al 50 % gg. 20 x 25,40 = euro 508,00;

invalidità permanente - danno biologico - Rc: 3 % = euro 3.119,81;

Sommano = euro 4.643,61.

Che in merito alla richiesta di manleva, si osserva che dagli atti risulta che la convenuta era assicurata con Generali Italia s.p.a, rimasta contumace. Che pertanto la stessa ha l'onere di manlevare la convenuta.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita così provvede.

Accoglie la domanda proposta da [redacted], nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [redacted]

Dichiara la esclusiva responsabilità della [redacted], ut supra rapp.ta e dom.ta, nel sinistro per cui è causa.

Condanna Kids World srl, ut supra rapp.ta e dom.ta, a pagare in favore di [redacted] nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [redacted] per il risarcimento dei danni dallo stesso subito a causa delle lesioni personali riportate nel sinistro de quo, la complessiva somma di euro 4.643,61 oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo.

Condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese della CTU medica che liquida in euro 400,00 + iva.

Condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.100,00 di cui euro 100,00 per spese oltre accessori come per legge.

Rilevato che la convenuta è risultata assicurata con [redacted] s.p.a, la condanna a manlevare e tenere indenne [redacted] a rimborsare alla stessa, tutte le somme che è stata condannata a pagare in favore della parte attrice per la causa de quo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Roma, 04/01/2024

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Carlesma

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 GEN 2024  
Roma, li 23 GEN 2024  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Alessandro Misera

